

# ***PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE***

**in**

## **F.I.A.P. S.R.L. CONSORTILE**

**Sede legale: Roma (RM), Via Giandomenico Romagnosi n. 1 B  
Capitale sociale: Euro 84.500,00= i.v.  
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma n.15993491008  
Partita Iva n.97356540589  
C.C.I.A.A. di Roma, REA RM-1622464**

**della società**

## **F.I.A.L. S.R.L. CONSORTILE**

**Sede Legale: Milano (MI), Via Lepetit Roberto, 8  
Iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Milano  
Capitale sociale di Euro 100.000,00 di cui versato Euro 55.737,50  
Codice Fiscale, partita Iva e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04495380968  
C.C.I.A.A. di Milano, REA MI-1752484**

**e della società**

## **F.I.A.V. S.R.L. CONSORTILE**

**Sede Legale: Mestre Venezia (VE), V.le Ancona, 15  
Capitale sociale di Euro 10.000,00=i.v.  
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Venezia 94058660278  
Partita Iva n. 04648060277  
C.C.I.A.A. di Venezia, REA VE-436839**

***ex art. 2501ter del Codice Civile***

I Consigli di Amministrazione del FONDO INTERCONSORTILE DELL'ARTIGIANATO DELLE PMI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CONSORTILE (di seguito anche "FIAP" o "Società Incorporante"), del FONDO INTERCONSORTILE ARTIGIANATO LOMBARDO - società consortile a responsabilità limitata (di seguito anche "FIAL" o "Società Incorporanda") e del FONDO INTERCONSORTILE ARTIGIANATO VENETO – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (di seguito anche "FIAV" o "Società Incorporanda")

### **PREMESSO CHE**

- a) la Società Incorporante e le Società Incorporande intendono procedere alla fusione per incorporazione di FIAL e FIAV in FIAP (di seguito, la "Fusione");
- b) la Società Incorporante non possiede alcuna partecipazione nelle società incorporande;
- c) la Fusione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di aumentare la condivisione di progetti e strategie di Sistema con l'obiettivo di costruire una organizzazione nazionale stabile in grado di gestire le risorse economiche rese disponibili; l'operazione di concentrazione permetterà, inoltre, di migliorare le sinergie tra Fondo e Federazione con l'obiettivo di costruire un sistema di sostegno ai Confidi che adotti un'unica prassi su tutto il territorio nazionale e che accresca il livello di interlocuzione con le istituzioni.
- d) trattandosi, sia la incorporante che le incorporande, di società diverse da quelle di cui ai capi V e VI del titolo V Libro V del Codice Civile e diverse dalle società cooperative per azioni, i termini di cui all'art. 2501-ter quarto comma, 2501-septies primo comma e 2503 primo comma, sono ridotti alla metà;
- e) non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. e dello Statuto sociale in quanto, con l'operazione di fusione, non si intendono operare modifiche dell'oggetto sociale;
- f) la fusione non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2501 *bis* c.c. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) in quanto la Società Incorporante non ha contratto alcun debito specifico per l'acquisto delle società FIAL e FIAV e quindi i patrimoni delle società incorporande non costituiscono e non costituiranno garanzia o fonte di rimborso per debiti contratti dall'Incorporante a tale titolo;
- g) la Fusione non costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi della Legge 287/1990 e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**hanno redatto e predisposto ai sensi dell'art.2501-ter codice civile ed articolo 13, commi 39-42 del D.L. 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 il presente progetto di fusione per incorporazione (di seguito, il "Progetto di Fusione") di FIAL e FIAV in FIAP, come di seguito dettagliatamente descritto.**

**1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DELLE SOCIETA' INCORPORANDE – art. 2501-ter, comma 1, n.1**

**SOCIETA' INCORPORANTE**

**FONDO INTERCONSORTILE DELL'ARTIGIANATO DELLE PMI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA CONSORTILE**

Sede legale: Roma (RM), Via Giandomenico Romagnosi n. 1 B, Iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 15993491008, Partita Iva n. 97356540589, C.C.I.A.A. di Roma REA RM-1622464.

Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato alla data del Progetto di Fusione è pari ad Euro 84.500,00 (ottantaquattromilacinquecento/00).

**SOCIETA' INCORPORANDE**

**1) FONDO INTERCONSORTILE ARTIGIANATO LOMBARDO - società consortile a responsabilità limitata**

Sede Legale Milano (MI), Via Lepetit Roberto, 8 Iscritta nella sezione ordinaria del Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04495380968, REA MI-1752484,

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), versato solo per Euro 55.737,50 (cinquantacinquemilasettecentotrentasette/50).

**2) FONDO INTERCONSORTILE ARTIGIANATO VENETO – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede Legale: Venezia (VE), V.le Ancona, 15 frazione Mestre Iscritta nella sezione ordinaria del Registro imprese di Venezia e Codice Fiscale n. 04648060277, Partita Iva n. 94058660278, REA VE-436839.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del Progetto di Fusione è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

**2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE – art. 2501-ter, comma 1, n. 2**

Contestualmente all'approvazione del presente Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di FIAP delibererà l'adozione, con effetto dalla data di efficacia della fusione verso i terzi, dello statuto sociale allegato al presente Progetto di Fusione sub "A" e da considerarsi parte integrante del medesimo. In relazione allo statuto allegato al presente progetto di fusione, si specifica che le principali variazioni apportate attengono ai seguenti articoli statutari, oltre ad una ristrutturazione generale dell'articolato e all'eliminazione di eventuali refusi:

- Articolo relativo alla divisione e trasferimento delle quote: è stato eliso il diritto di prelazione per l'acquisto della Federazione nazionale Fedart Fidi;
- Articolo relativo al recesso: è stata elisa la dicitura "Ove normativamente consentito, prima che il Fondo di garanzia interconsortile sia stato utilizzato, anche solo in parte, per gli interventi

e le prestazioni previsti dall'articolo 5, comma 1, i soci possono recedere dalla Società per partecipare a un altro Fondo di garanzia interconsortile” ed è stato specificato che il socio avrà diritto esclusivamente al valore nominale delle quote nei limiti di quanto effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo versato.

- Articolo relativo ai quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea: Per le delibere previste dal precedente articolo 14, comma 1, nn. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale (in luogo dei tre quinti del capitale sociale).
- Articolo relativo alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: è stato eliso il potere di decidere il versamento da parte dei soci di eventuali contributi di gestione entro il limite massimo di 2.000 euro (duemila euro) annui ed il potere di stabilire aumenti di capitale sociale.

Lo statuto recante gli anzidetti emendamenti, allegato al presente Progetto di Fusione *sub A)* per farne parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore contestualmente al prodursi degli effetti reali della Fusione, come previsto al successivo punto 6.

### **3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE - art. 2501-ter comma 1, numeri 3 e 4**

Il capitale della Società incorporante è suddiviso in quote.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio tra le quote possedute dai soci delle Società incorporande, che verranno annullate per effetto della fusione, e le quote di nuova assegnazione da parte della Società incorporante, occorre premettere che la fusione avviene tra numero tre “Fondi interconsortili” aventi la forma giuridica di società consortili a responsabilità limitata, tutti con scopo consortile non lucrativo e tutti con attività prevalente quella della istituzione e gestione di un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'art. 13, comma 20, del D.L.269/2003 e dell'art. 1, comma 882 della Legge 296/2006.

Come da statuto delle tre società partecipanti alla fusione, il fondo di garanzia interconsortile può intervenire:

- a) verificato il rispetto dei requisiti di capitale sociale minimo previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.L. 269/2003, in controgaranzia o in cogaranzia in relazione alle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate dai confidi soci per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese a essi aderenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, tutto nel rispetto della normativa dei Confidi;
- b) per la prestazione di servizi ai Confidi Soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo degli stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 882 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche.

Alla data odierna, FIAP-FIAL e FIAV hanno attivato in Camera di Commercio la sola attività indicata al punto b) sopra richiamato.

Come imposto dalla Legge quadro sui Confidi e così come richiamato nell'ambito dello statuto delle tre società partecipanti alla fusione:

- a - gli utili non possono essere distribuiti tra i soci sotto qualunque forma, neppure in caso di scioglimento della Società, di recesso o di esclusione del socio.
- b – in caso di recesso o di esclusione, il socio avrà diritto al solo rimborso del valore nominale versato associato alla propria quota di partecipazione oltre ad eventuali sovrapprezzi versati.

Sulla base del testo dell'articolo n. 5 dello Statuto allegato al presente progetto ed al contenuto del Regolamento che stabilisce le modalità di utilizzo dei contributi versati dai confidi soci, si fa presente che gli stessi dovranno essere destinati (con criterio retroattivo sui Fondi pregressi per allineamento di comportamento contabile):

- i. in una misura dal 60% al 70% dei contributi versati, alla prestazione di servizi ai singoli Confidi a cui si riferiscano i contributi medesimi;
- ii. alla copertura dei costi di struttura eventualmente non coperti da altri ricavi della società;
- ii. per differenza, allo sviluppo di progetti strategici e di sistema.

Attualmente, il capitale sociale di FIAP risulta essere assegnato ai propri soci secondo una logica che prevede una quota da Euro 10.000 per i Confidi ex art. 106 TUB oltre a Fedart Fidi e una quota da Euro 250 ai Confidi ex art. 112 TUB. Fatto salvo eventuali operazioni di fusione per incorporazione avvenute tra confidi soci.

Per tutto quanto sin qui richiamato e premesso, si sottolinea la non rilevanza dei valori economici dei patrimoni conferiti da FIAL e FIAV e si stabilisce un ingresso dei Confidi soci delle società incorporande secondo tale criterio:

- ✓ Ai confidi soci FIAL e FIAV ex art. 106 TUB verrà assegnata una quota tale da detenere Euro 10.000 di capitale interamente versato della società incorporante, a seguito dell'operazione di fusione;
- ✓ Ai confidi soci FIAL e FIAV ex art. 112 TUB una quota tale da detenere Euro 250 di capitale interamente versato della società incorporante, a seguito dell'operazione di fusione

I Confidi soci di FIAL e FIAV che oggi detenessero una quota di capitale interamente versato superiore rispetto alla quota assegnata a seguito di fusione, trattandosi di capitale e non di utili, si vedranno accantonare il maggior versamento eseguito ai rispettivi Fondi interconsortili destinato a progetti individuali. I Confidi soci di FIAL e FIAV che oggi detenessero una quota di capitale interamente versato inferiore rispetto alla quota assegnata a seguito di fusione, dovranno provvedere al versamento di tale differenza - sul conto corrente della propria società - entro i 15 giorni antecedenti alla data fissata per l'atto di fusione così che il notaio ne confermi l'avvenuto versamento nel testo dell'atto di fusione.

Il capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata incorporante, risulterà pertanto aumentato di una somma tale che permetta di assegnare agli attuali soci di FIAL e FIAV le quote di capitale sociale della incorporante secondo le regole sopra esposte.

Si dà atto che in seguito alle descritte modalità di assegnazione risulterà rispettata la disposizione di cui all'art. 13, comma 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 secondo la quale la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

#### **4. DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI - art 2501-ter, comma 1, n.5**

Come ampiamente argomentato per disposizione di legge e di statuto, è fatto divieto alle società partecipanti alla fusione di distribuire utili.

## **5. DECORRENZA - art 2501-ter, comma 1, n.6**

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., dalla data dell'ultima iscrizione prescritta dall'art. 2504 c.c.

Le operazioni delle società incorporande, una volta incorporate, saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1 gennaio 2023 (retrodatazione contabile) ai sensi dell'art. 2504-bis comma 3 e dell'art. 2501-ter primo comma n. 6. Ai fini fiscali gli effetti della fusione decorreranno dal 1 gennaio 2023 (retrodatazione fiscale) in applicazione dell'art. 172 T.U.I.R. comma 9.

## **6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE - art 2501-ter, comma 1, n.7**

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci.

## **7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI - art 2501-ter, comma 1, n.8**

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## **8. SITUAZIONI PATRIMONIALI – art.2501 quater**

Le situazioni patrimoniali redatte dagli organi amministrativi, ex art. 2501-quater del Codice Civile, saranno depositate nella sede delle società partecipanti la fusione o in alternativa pubblicata sul sito Internet delle stesse, unitamente agli altri documenti prescritti, a norma dell'articolo 2501-septies del codice civile.

## **9. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO – art 2501- quinquies**

Le Relazioni redatte dagli organi amministrativi, ex art. 2501-quinquies del Codice Civile, saranno depositate nella sede delle società partecipanti la fusione o in alternativa pubblicata sul sito Internet delle stesse, unitamente agli altri documenti prescritti, a norma dell'articolo 2501-septies del codice civile.

### Elenco Allegati:

A) Statuto Società Incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione.

Roma, 28 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di F.I.A.P. S.R.L. CONSORTILE.

L'Amministratore Delegato

**Firmato CIONI GIACOMO**

Per l'organo amministrativo di F.I.A.L. S.R.L. CONSORTILE.

L'Amministratore Delegato

**Firmato CARABELLI PIERLUIGI**

Per il Consiglio di Amministrazione di F.I.A.V. S.R.L. CONSORTILE

L'Amministratore Delegato

**Firmato RAVENNA SANDRO**